



ORDINANZA

-ex lege n. 92 del 2012-

Il Tribunale di Bari -Sezione Lavoro- nella persona del giudice monocratico Eugenio Carmine Labella, nel procedimento ex lege n. 92 del 2012 iscritto al n.9741/2016 R.G., che reca riunito il quello iscritto al n.9742/2016 R.G.

TRA

PACE GIUSEPPE e DENIGRIS MAURO con l'assistenza e difesa dell'avv. PANZARDI VITTORIO;

-parti ricorrenti-

E

PUNTO EDITORIALE SRL con l'assistenza e difesa degli avv.ti TOSCANO ROBERTO NICOLA e GIAMPALMO GAETANO;

-parte resistente-

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/10/2017, osserva quanto segue.

La domanda attorea - finalizzata ad ottenere, in via principale, previo accertamento della natura ritorsiva del recesso, la declaratoria di nullità dei licenziamenti intimati ai ricorrenti con lettera del 21/01/2016 e la conseguenziale condanna della parte datoriale alla reintegrazione degli stessi ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro, oltre al risarcimento del danno nella misura prevista ai sensi dell'art.18 della L. n.300/70 dalla data del licenziamento sino a quella della loro reintegrazione ed alla regolarizzazione contributiva - è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.



Innanzitutto, preme evidenziare che, partendo dal dato normativo, la tutela reintegratoria richiesta dai ricorrenti, in via principale, potrebbe essere accordata soltanto nell'ipotesi in cui gli stessi ricorrenti avessero fornito la prova [arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n.6501 del 14/03/2013 (Rv. 625862) con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova] della natura ritorsiva del licenziamento ovvero sia l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (art.18 comma 1 L. n.300/1970: «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento... perché... determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro»).

Passando al merito della causa, si ritiene che i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi incombente, in quanto, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, è emerso che la causale posta a fondamento delle lettere di licenziamento (giustificato motivo oggettivo) era soltanto apparente; mentre la reale intenzione della parte datoriale era stata quella di sanzionare con il licenziamento la volontà dei ricorrenti di non cedere alle pressioni della parte datoriale dirette a condizionare il legittimo esercizio da parte loro in piena autonomia del diritto di cronaca nello svolgimento della loro attività lavorativa di giornalisti.

A tale riguardo, sono risultate decisive le deposizioni dei testimoni TEDESCHI ANDREA e STRAMAGLIA VINCENZA, che, oltre a confermare sostanzialmente le circostanze di fatto capitolate nei ricorsi introduttivi del giudizio, hanno evidenziato che in più occasioni il Colapinto ed il Fiore (per conto della parte



datoriale) avevano fatto pressione sui ricorrenti (e sugli altri collaboratori della redazione) al fine di ottenere che gli stessi rendessero un servizio giornalistico "accondiscendente" rispetto alle loro direttive (di essere "morbidi" con i Sindaci dei Comuni limitrofi ad eccezione del Sindaco del Comune di Bitonto) a pena di licenziamento; pressioni che erano proseguite, senza esito alcuno, anche nei confronti degli stessi testimoni, i quali in qualità di collaboratori, erano stati chiamati a ricoprire gli stessi ruoli dei ricorrenti all'interno dell'emittente televisiva. A parere dello scrivente, è verosimile che a causa dell'esito negativo delle predette illegittime pressioni, la parte datoriale (dietro la falsa motivazione della "libertà di iniziativa economica") abbia deciso di sospendere progressivamente, dopo il licenziamento dei ricorrenti, ogni trasmissione dei propri servizi televisivi, in attesa di una già programmata chiusura dell'emittente televisiva "Punto TV" (pag.7 della memoria difensiva).

In particolare, il testimone Tedeschi Andrea - a conoscenza dei fatti di causa per aver collaborato presso la redazione nel periodo da gennaio 2014 a marzo 2016 come giornalista - ha riferito in merito ai ruoli ricoperti all'interno della emittente televisiva: da Colapinto Giuseppe Donato (suocero della legale rappresentante di Punto Editoriale s.r.l. Milillo Serena), confermando la circostanza a) 1) dei ricorsi¹ per aver partecipato tante volte alle predette riunioni; da Fiore Vincenzo, confermando la circostanza a) 2) dei ricorsi².

¹ «Vero che Colapinto Giuseppe Donato, a volte accompagnato dal figlio Colapinto Mario, nel periodo dal gennaio 2014 al gennaio 2016, si recava presso la sede di Punto Editoriale s.r.l. per svolgere delle riunioni con tutti i dipendenti ed i collaboratori della società, ai quali si rivolgeva per impartire loro delle direttive, ed a volte invece si recava presso la predetta sede per discutere soltanto con il Direttore Dott. Mauro Denigris nella stanza di quest'ultimo?».

² «Vero che da luglio 2015, Fiore Vincenzo era costantemente presente in redazione e supervisionava l'operato dei giornalisti, indicando loro di tenere un atteggiamento più morbido con tutte le Amministrazioni Comunali, ad eccezione di quella del Comune di Bitonto e del suo Sindaco, di cui invece sosteneva che bisognava parlare male?».



Con riferimento alle pressioni esercitate da quest'ultimo il testimone Tedeschi ha precisato: "...ciò non è mai avvenuto nei miei confronti, ma ho sentito in più di un'occasione che Fiore impartiva ad altri colleghi le indicazioni di cui al capitolo lettomi. Questo è avvenuto in mia presenza al di fuori delle riunioni. Per quanto ho potuto ascoltare, si trattava di «interazioni di persuasione», nel senso che non erano ordini ma erano «suggerimenti». Quando io ho ascoltato il Fiore rivolgere questi «suggerimenti» erano presenti un po' tutti, in particolare ricordo che c'erano anche Pace e Denigris. Non erano veri e propri ordini perché Fiore non aveva un ruolo formale. **Non ricordo le frasi precise di Fiore, ma il senso era quello di invitare i colleghi ad avere un atteggiamento più morbido verso le amministrazioni dei Comuni limitrofi.** Per quanto riguarda il Comune di Bitonto, non ricordo niente di preciso, ma di sicuro non ci ha invitato ad essere morbidi... Posso affermare che in quella riunione [n.d.e. del 24/11/2015] **fra il Fiore e il Pace ci fu una discussione abbastanza concitata, e ricordo che alle indicazioni del Fiore circa la linea da seguire, indicazioni rivolte principalmente al Pace e al Denigris in quanto coordinatori della redazione, il Pace ebbe una reazione nel senso di ribadire la sua autonomia e a quel punto il Fiore pronunciò la frase «...Se vai avanti così...». Che io ricordi, la frase si fermò qui e non sentii pronunciare la parola licenziamento, ma il senso era quello".** Il testimone ha anche confermato le circostanze capitolate sub a) 5)³ e, soprattutto, quella e a) 6)⁴ dei ricorsi. Quindi, il testimone Tedeschi ha confermato che **la parte datoriale (e per essa Colapinto Giuseppe Donato e Fiore Vincenzo) aveva tentato di**

³ «Vero che Fiore Vincenzo, a volte, all'insaputa del Dott. Mauro Denigris e del Dott. Giuseppe Pace, chiedeva ai collaboratori di Punto Editoriale s.r.l. di realizzare dei servizi e delle interviste da lui decisi?».

⁴ «Vero che a dicembre 2015 ed a gennaio 2016, quando il Dott. Denigris era ancora direttore, Colapinto Giuseppe Donato e Fiore Vincenzo Le hanno chiesto se volesse essere Lei il nuovo direttore di Punto Tv al posto del Dott. Denigris, comunicandoLe altresì che, in tal caso, Lei avrebbe dovuto avere nei confronti dei politici un atteggiamento diverso da quello del Dott. Denigris e del Dott. Pace, e quindi più morbido?».



sostituire il Denigris, quando era ancora direttore tra dicembre 2015 e gennaio 2016, domandandogli, senza alcun esito positivo, se avesse voluto essere il nuovo direttore di Punto Tv, a condizione di avere nei confronti dei politici un atteggiamento diverso da quello dei ricorrenti ovvero sia "più morbido" (Tedeschi: "mentre a dicembre 2015 la proposta avvenne in via informale da parte del signor Fiore, che mi disse che doveva mutarsi l'orientamento della redazione, nel gennaio 2016 ci fu una riunione a cui era presente anche il Colapinto Giuseppe Donato, oltre che il Fiore, e lì mi fu formalmente proposta la direzione della redazione, offerta che io rifiutai"). Il testimone Tedeschi, inoltre, nel confermare la circostanza di prova capitolata sub a) 7)⁵ dei ricorsi, ha evidenziato che **il Fiore, anche dopo il licenziamento dei ricorrenti, aveva continuato a richiedere ai giornalisti di tenere "un atteggiamento più morbido verso i Comuni limitrofi" a Bitonto** (Tedeschi: "mentre avvenne in mia presenza l'organizzazione di una trasmissione nuova che si chiamava Punto Comune, che doveva orientarsi con un atteggiamento più morbido verso i Comuni limitrofi, nulla so circa le indicazioni che si sarebbe dovuto tenere con il Sindaco di Bitonto. Tanto posso affermare perché fui presente quando in redazione si organizzava la nuova trasmissione").

Lo stesso tentativo di condizionare l'esercizio del diritto di cronaca dei ricorrenti, prima, e degli altri collaboratori, poi, da parte del datore di lavoro è stato confermato dall'altra testimone Stramaglia Vincenza - a conoscenza dei fatti di causa per aver iniziato il suo rapporto di collaborazione nel mese di febbraio 2014 e aver proseguito dal mese di giugno 2016 come

⁵ «Vero che dopo il licenziamento del Dott. Denigris e del Dott. Pace, Fiore Vincenzo caldeggiava il varo di una nuova trasmissione dal nome "Punto Comune", sostenendo che ci si sarebbe dovuti occupare dei Sindaci, tranne che di quello di Bitonto, con un atteggiamento più accondiscendente nei loro confronti rispetto a quello tenuto fino a quel momento dal Dott. Denigris e dal Dott. Pace?».



responsabile della redazione di Punto Tv (allorquando aveva sostituito come Direttrice Bernardini Nunzia).

In particolare, la testimone ha confermato le circostanze capitolate sub b) 10)⁶, b) 11)⁷, b) 12)⁸ e b) 13)⁹ dei ricorsi per aver assistito personalmente alle riunioni ed alle frasi indirizzate dal Colapinto e dal Fiore nei confronti dei ricorrenti e degli altri collaboratori (Stramaglia: **"tanto posso dire poiché, occupandomi io anche dei Comuni, tale indicazione fu rivolta anche a me da Fiore. Tale tipo di indicazione fu data a me da Fiore in più occasioni, a seconda dei fatti che si dovevano riportare... Era quello che ripeteva sempre. Io l'ho sentito personalmente perché ero presente alla riunione [n.d.e. del 24/11/2015] ...io ero presente. Io sentii dire da parte del Fiore, rivolto a Pace: «Domani partono le lettere». Ho inteso che il plurale si riferisse al fatto che il licenziamento doveva essere intimato anche a Denigris"**). Inoltre, con riguardo alle predette pressioni la medesima testimone ha riferito in merito ad uno specifico episodio di seguito riportato, che l'aveva riguardata in prima persona: **"Dovevo fare una trasmissione chiamata «Punto Comune», l'incarico mi fu dato prima del licenziamento di Pace e Denigris [...]. Dopo qualche mese, a licenziamento avvenuto, io montai il servizio ma questo non piacque al Fiore, il quale espressamente lamentò di non avere ottenuto quell'atteggiamento morbido che mi aveva invitato a**

⁶ «Vero che Colapinto Giuseppe Donato, a volte accompagnato dal figlio Colapinto Mario, nel periodo dal gennaio 2014 al gennaio 2016, si recava presso la sede di Punto Editoriale s.r.l. per svolgere delle riunioni con tutti i dipendenti ed i collaboratori della società, ai quali si rivolgeva per impartire loro delle direttive, ed a volte invece si recava presso la predetta sede per discutere soltanto con il Direttore Dott. Mauro Denigris nella stanza di quest'ultimo?».

⁷ «Vero che da luglio 2015, Fiore Vincenzo era costantemente presente in redazione e supervisionava l'operato dei giornalisti, indicando loro di tenere un atteggiamento più morbido con tutte le Amministrazioni Comunali, ad eccezione di quella del Comune di Bitonto e del suo Sindaco, di cui invece sosteneva che bisognava parlare male?».

⁸ «Vero che, in particolare, nella riunione di redazione svoltasi il 24/11/2015, Fiore Vincenzo lamentava che alcuni servizi ed interviste a dei politici avevano "dato fastidio", e sosteneva che era necessario "essere amici di tutti i politici, tranne che del Sindaco di Bitonto?».

⁹ «Vero che nella predetta riunione del 24/11/2015, Fiore Vincenzo minacciava di licenziamento il Dott. Giuseppe Pace alla presenza di tutti i collaboratori?».



tenere. [...] Tanto avveniva subito dopo la nomina della Bernardini, quindi il fatto avvenne circa a marzo 2016". La stessa testimone ha aggiunto anche che **"con riferimento al Comune di Bitonto, il Fiore non mandava me... perché io avevo un atteggiamento più indipendente"**.

Né deve essere trascurata la circostanza riferita dalla testimone Stramaglia in merito alle selezioni eseguite in redazione dal Fiore per la sostituzione dei ricorrenti, che, secondo la valutazione di questo giudice, corrobora la tesi difensiva dei ricorrenti secondo cui il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dei licenziamenti impugnati era soltanto apparente (Stramaglia: "Preciso che io ho visto che il Fiore faceva le selezioni in redazione per sostituire Denigris e Pace nella sala dove si registrava il telegiornale. Ho visto arrivare altre persone per i colloqui, e questo avveniva a fine gennaio 2016, in particolare ho visto Gisella Della Monaca e Fiorella Barile. Posso dire che dei colloqui iniziarono già prima del licenziamento dei ricorrenti, per quanto so, colloqui diretti ad assumere altri collaboratori").

L'effettiva natura ritorsiva dei licenziamenti impugnati emerge anche dalle trascrizioni delle conversazioni (registrate con *smartphone* dal Denigris) intercorse tra il Denigris ed il Colapinto, prima (04/01/2016), ed il Fiore, poi (05/01/2016), (il cui contenuto non ha formato oggetto di contestazione), in quanto testimoniano, da una parte, l'atteggiamento di ostilità del Colapinto nei confronti dei lavoratori, che si erano rivolti al sindacato per ottenere la tutela dei loro diritti (a seguito della riduzione del loro orario di lavoro), sottintendendo l'adozione di nuovi provvedimenti nei loro confronti (Colapinto: "...voi andate a parlare al sindacato e non parlate con me... Non ho mai parlato col sindacato, perché se ho un problema con una persona parlo con la persona"; Denigris: "Anch'io avrei gradito aver una telefonata,



una visita prima per..."; Colapinto: "Vabbé, siamo pari? Siamo Pari? No, no, no! È inutile che andiamo a tornare... Siamo pari? **Ok, dal tuo punto di vista siamo pari. Per me no!**"), dall'altro, la continua insistenza del Fiore nei confronti dei ricorrenti al fine di ottenere dagli stessi un atteggiamento "accondiscendente" rispetto a quelle che erano le problematiche riguardanti i politici locali, in quanto, essendo dipendenti di una emittente commerciale, avrebbero dovuto puntare soltanto a "farsi degli amici" e non indagare su eventuali irregolarità nelle amministrazioni locali (Fiore: "Nù ngiama fa l'amisc! Nù ngiama fa l'amisc! Nù nan zim la magistratur, a nù non n frek nudd!").

Pertanto, essendo stata raggiunta la prova della natura ritorsiva del recesso della parte datoriale, i licenziamenti impugnati devono essere dichiarati nulli e la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione di PACE GIUSEPPE e DENIGRIS MAURO nei posti di lavoro precedentemente occupati e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto rispettivamente percepita dai ricorrenti maturata dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, oltre agli accessori nella misura di legge con decorrenza dalla data del licenziamento sino al soddisfo.

Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda avanzata contro il datore di lavoro di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, poiché, non essendo stato evocato in giudizio l'INPS, la decisione non può fare stato nei confronti di un soggetto che non è parte del presente processo [arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 19398 del 15/09/2014 (Rv. 632322)].

Le spese processuali - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 secondo valori prossimi ai valori medi nell'ambito dello scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile (euro 26.000-52.000) in ragione della concreta



complessità della causa e dell'attività istruttoria orale espletata e operato l'aumento di cui all'art.4, comma 2 D.M. cit. (partendo dall'importo di euro 7000,00 + 20% di 7000,00 = euro 8400,00) - seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la nullità dei licenziamenti impugnati, condanna la PUNTO EDITORIALE S.R.L. a reintegrare PACE GIUSEPPE e DENIGRIS MAURO nei rispettivi posti di lavoro ed a pagare in favore degli stessi un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali calcolati sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla data del licenziamento fino al soddisfo;

-dichiara inammissibile la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;

-condanna la PUNTO EDITORIALE S.R.L. a rifondere le spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 8400,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;

-manda gli atti alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Bari, 13/11/2017

Il Giudice
Eugenio Carmine Labella

